

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.235 del 16 novembre 2017

OGGETTO: *Provvedimento di esclusione della Sintea Plustek s.r.l. dalla procedura ristretta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento e conseguente annullamento definitivo dell'aggiudicazione del lotto 21.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...) " ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi



quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con determina del Direttore Generale n. 5 del 9 gennaio 2015, veniva indetta una Procedura Ristretta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento;

- che in sede di prequalifica, a seguito di verifica della documentazione, resa in ordine al possesso dei requisiti generali, ex art. 38 D.lg 163/2006, la Sinteia Plustek era stata ammessa al prosieguo della gara;

- che con successiva Determina del Direttore Generale n. 112 del 31 maggio 2017 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della fornitura di protesi ortopediche e cemento;

- che tra l'altro con la predetta determina è stato aggiudicato il lotto 21 (Impianto Pyro-cardan) alla ditta Sinteia Plustek s.r.l.;

- che a seguito di detta aggiudicazione si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale oltre a quelli speciali, in capo agli operatori economici risultanti aggiudicatari, tra i quali la Sinteia Plustek s.r.l.;

- che dalla documentazione acquisita al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1, lettera c del D.Lgs 163/2006 risultano condanne penali in capo ad uno dei soggetti, di cui all' art. 38, ed in particolare:

- Lesioni personali colpose in cooperazione art. 113,590 C.P.
- Omesso versamento di ritenute certificate art 10 bis D.Lgs n. 74 del 10/03/2000;
- Violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro art. 64 comma 1 D.Lvo n. 80 del 09/04/2008.

- che con nota n. 15333 del 09/08/2017 e con nota n. 16051 del 04/09/2017 si è provveduto a comunicare alla ditta Sintea Plustek srl l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura ex. Art. 7 l. 241/90, per le ragioni su esposte, fissando un termine entro cui presentare eventuali memorie scritte o documenti;
- che entro il termine assegnategli, la Sintea Plustek s.r.l non ha presentato memorie né documentazione utile al fine di consentire alla scrivente di escludere che i precedenti penali non integrano le cause di esclusione di cui all'art. 38 c. 1, lettera c;
- che inoltre dalla documentazione acquisita, in sede di controllo dei requisiti, con nota n. 18348 del 10/10/2017 dall'Agenzia dell'Entrate di Milano, risultano a carico del suddetto operatore economico violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato, di cui all'art. 38 c. 1 lettera g;
- che con nota n. 18812 del 13/10/2017 si è provveduto a comunicare alla ditta Sintea Plustek srl l'avvio di un ulteriore procedimento di esclusione dalla procedura ex. art. l. 241/90 per le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, fissando un termine entro cui presentare eventuali memorie scritte o documenti;
- che entro il termine assegnategli, la Sintea Plustek s.r.l non ha presentato né memorie scritte né documenti;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art 38, comma 1 lettera c << sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato>>;
- che ex art. 38 comma 1 lettera g Dlgs. 163/2006 indica i casi in cui le stazioni appaltanti escludono un Operatore Economico dalla procedura d'appalto, ed in particolare la lettera c prevede che: << Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione OMISSIM) >>;

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, <<il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione....>>;

- che ai sensi dell'art. 38 comma 1 ter del Dlgs 163/2006<< in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto la stazione appaltante, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini della esclusione dalle procedure di gara(.....) ai sensi del comma 1 lettera h)per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia)>>;

RITENUTO

-che le condanne penali sopra riportate, riguardano reati che sono connotati dal profilo di gravità in quanto attinenti all'attività professionale della società e incidenti sulla moralità professionale e, pertanto, sono riconducibili alla causa di esclusione dalla procedura di gara, ex art.38 comma 1 lettera c;

-che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono da considerarsi violazioni gravi, poiché superiori al valore di cui DPR 603/72, costituendo pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara, ex art. 38 c.1 lettera g.

Vista la legge 241/90

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2017,

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa

1) di escudere la ditta Sintea Plustek s.r.l dalla Procedura Ristretta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento;

2) di annullare l'aggiudicazione del lotto 21 disposto in favore della ditta Sintea Plustek s.r.l nell'ambito della Procedura Ristretta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento;

3) di prendere atto che il lotto 21 è da considerarsi deserto per mancanza di offerte valide;

4) di dare atto che sarà segnalata all' ANAC la suddetta esclusione;

5) di comunicare il presente atto alla ditta Sinteia Plustek srl..

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. ~~Granluca~~ Postiglione

